



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

🎀 *Nota di Approfondimento del 02 giugno 2026* 🎀

**SOVRAINDEBITAMENTO OMOLOGATO:
STOP ALLA RISCOSSIONE AUTOMATICA**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. TRIBUTARIA
ORDINANZA N. 12324/2026
DEL 2 MAGGIO 2026**



— 2 GIUGNO —
FESTA DELLA REPUBBLICA
1946 - 2026

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Sovraindebitamento omologato: stop alla riscossione automatica

Cassazione Civile - Sez. Tributaria, Ordinanza n. 12324/2026

Data pubblicazione: 2 maggio 2026 | Pres. F. Federici, Rel. M.G. Putaturo Oggetto: Effetti dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sulla riscossione tributaria (L. 3/2012 e art. 25 D.P.R. 602/1973).

1. 1. Questione Giuridica

La controversia analizza la legittimità di una cartella di pagamento emessa per decadenza da una precedente rateizzazione (ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), nel caso in cui il relativo debito tributario sia stato inserito in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 regolarmente omologato.

Il nodo interpretativo: in caso di materiale inadempimento del piano omologato da parte del debitore, l'Amministrazione Finanziaria può procedere autonomamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, oppure l'azione di riscossione è subordinata al preventivo ottenimento di un decreto giudiziale di risoluzione o annullamento dell'accordo?

2. 2. Il Principio di Diritto

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio cardine:

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento per il recupero di somme incluse nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex artt. 7 e segg. L. 3/2012) sono legittime soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto giudiziale che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, adempimento che determina la formale riespansione del potere impositivo.

3. 3. Percorso Motivazionale

La Cassazione ha censurato la decisione della CTR basandosi su tre pilastri normativi e giurisprudenziali:

Natura concorsuale e vincolante dell'omologa: ai sensi dell'art. 12, comma 3, L. 3/2012, l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. L'inadempimento del debitore non azzerava automaticamente gli effetti dell'accordo, ma attribuisce a ciascun creditore esclusivamente il diritto di chiedere al Tribunale la risoluzione dello stesso (art. 14, comma 2).

Coordinamento con l'art. 25 D.P.R. 602/1973: la Corte valorizza la lettera del comma 1-bis, lett. c) (introdotto dal D.Lgs. 159/2015). Tale norma fissa il termine di decadenza per la notifica della cartella (crediti anteriori non iscritti a ruolo) al 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto di risoluzione/annullamento o cessazione degli effetti dell'accordo. Ciò dimostra che la rimozione giudiziale dell'accordo è il presupposto logico-giuridico per l'esercizio della riscossione.



Parallelismo con la Transazione Fiscale: viene richiamato l'orientamento espresso in materia di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. (Cass. n. 16755/2020). Finché l'accordo è in essere ed esplica i suoi effetti, l'Ufficio non ha titolo per esigere il credito originario. Solo l'evento risolutivo formale determina la reviviscenza della pretesa tributaria originaria.

L'errore della CTR: Il giudice d'appello aveva erroneamente equiparato l'accordo omologato a un mero "accordo bonario" privatistico, ritenendo legittima la cartella sul solo presupposto della mancata prova dell'integrale adempimento del piano. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza o meno del decreto di risoluzione del Tribunale.

4

4. Impatto Operativo per i Professionisti

Per il Difensore Tributario (Fase di Contenzioso)

- Eccezione di illegittimità della cartella: rappresenta un vizio insanabile l'emissione della cartella per crediti inclusi in un sovraindebitamento omologato in assenza di un preventivo provvedimento giudiziale di risoluzione o annullamento ex art. 14 L. 3/2012. La cartella notificata ante-risoluzione è radicalmente nulla per violazione di legge e temporaneo difetto del potere di riscossione.

Per l'OCC e i Gestori della Crisi

- Tutela del patrimonio: consente di blindare l'attività esecutiva del piano da aggressioni unilaterali e anticipate da parte dell'Agente della Riscossione in caso di temporanei ritardi o inadempimenti materiali del debitore.
- Monitoraggio: impone all'OCC di presidiare l'eventuale introduzione di ricorsi per risoluzione da parte dell'Agenzia davanti al Tribunale fallimentare/fallimentare civile.

Per l'Amministrazione Finanziaria

- Stop ai recuperi automatici: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione a ruolo automatica scaturente dal mero riscontro informatico di un mancato pagamento. L'iter obbligatorio prevede: attivazione del contenzioso dinanzi al Tribunale per risolvere l'accordo \rightarrow ottenimento del decreto \rightarrow emissione del ruolo/cartella.

5

5. Conclusioni

Questa pronuncia ha il pregio di sancire definitivamente il principio di attrazione concorsuale delle procedure da sovraindebitamento. L'omologazione non è una semplice dilazione concessa dal creditore, ma un provvedimento giurisdizionale che determina una temporanea compressione del potere impositivo dello Stato. Tale compressione cede il passo al recupero coattivo ordinario solo ed esclusivamente sotto il controllo del Tribunale, ristabilendo l'ordine gerarchico della procedura concorsuale rispetto alle tutele unilaterali del fisco.

***Il Comitato Scientifico
Presidium Debitores***

